

489 Sintesi sulle Attività Alternative

D:- *Egr. Prof. Cicatelli, sono dirigente di un istituto comprensivo e ho molti dubbi sulla valutazione dell'attività alternativa. Nella mia scuola secondaria di I° grado sono nominati appositamente docenti, come da disposizioni ministeriali, sulle ore di A.A. L'attività svolta è quella di percorsi individuali di recupero linguistico, poiché seguita per lo più da alunni stranieri. Generalmente il collegio chiama questa attività "studio assistito", ma in realtà tutti i docenti hanno steso una programmazione del percorso didattico da affrontare. Ritengo comunque che tale attività si configuri come "Attività di ricerca e studio individuale con assistenza...". Secondo l'insegnante di Irc gli insegnanti coinvolti non dovrebbero partecipare "a pieno titolo" agli scrutini, in quanto la nota MIUR del febbraio 2012 riguarderebbe le sole attività didattiche formative. Mi piacerebbe avere una precisazione su tale quesito, poiché la normativa è molto complessa e si basa su sentenze, ordinanze, note, ma non è chiara. L'altra domanda che le pongo è se la valutazione dell'attività alternativa debba essere espressa con giudizio o voto numerico. Ringrazio per l'attenzione.*

E-mail firmata

R:- In primo luogo è da discutere la regolarità dell'offerta di un recupero linguistico per alunni prevalentemente stranieri come attività alternativa, poiché ciò può essere motivo di discriminazione per gli stranieri che scelgono di avvalersi dell'Irc e potrebbe quindi condizionare la stessa scelta di avvalersi o non avvalersi, contro il disposto di numerose sentenze e contro il dettato della [CM 368/85](#). Nel merito del quesito, la natura dell'attività non può discendere da una interpretazione unilaterale della scuola ma deve corrispondere a ciò che le famiglie hanno scelto barrando la corrispondente casella nel modulo per la scelta dell'attività alternativa. Se si tratta di studio assistito non può dar luogo a valutazione poiché la valutazione è riservata alla sola attività didattica programmata dal collegio dei docenti (il resto è solo "assistenza" e non attività didattica, a prescindere dalla buona volontà degli insegnanti). Gli insegnanti

incaricati di tale assistenza non possono pertanto partecipare a pieno titolo agli scrutini e in realtà non potrebbero farlo nemmeno gli insegnanti di attività alternativa, stante la lettera del [Dpr 122/09](#), annullato in merito solo per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico nelle scuole secondarie superiori ([Tar Lazio, sent. 924/11](#)). Appare tuttavia ragionevole dare un'interpretazione estensiva della sentenza citata e consentire anche agli insegnanti di attività alternativa (se di vera attività didattica alternativa si tratta) di partecipare agli scrutini allo stesso titolo degli insegnanti di religione. La valutazione dell'attività alternativa, infine, anche se non esplicitamente prescritto, va espressa con le stesse modalità di quella relativa all'Ire per evitare evidenti disparità di trattamento.

492

Buongiorno, sono una affezionata «scroccona» della vostra cortesia e competenza. Questa volta avrei bisogno di un paio di indicazioni corredate di riferimenti normativi anche su richiesta del D.S. per quanto riguarda: la valutazione della materia «alternativa», in particolare la voce «studio assistito»: l'insegnante che lo svolge è tenuto a partecipare agli scrutini / dare un giudizio che deve comparire nel documento di valutazione contribuire a determinare il voto di comportamento, ecc? possono essere inseriti giudizi ulteriori, sempre per quanto riguarda il documento di valutazione quadrimestrale, su proposta degli insegnanti di Religione e con approvazione del collegio docenti, oltre ai cinque «canonici».... ad esempio «eccellente», «discreto», ecc?

La ringrazio.

Tra le diverse opzioni di attività alternative, solo per l'attività didattica specificamente programmata, è prevista una valutazione alle stesse condizioni dell'IRC (dopo la sentenza del [TAR Lazio 924/11](#)). Per lo studio individuale assistito non è prevista alcuna valutazione, in quanto manca il presupposto fondamentale di una progettazione definita almeno dal collegio dei docenti (nel qual caso lo studio individuale si trasformerebbe in attività didattica

alternativa). Del resto, lo studio individuale richiede una semplice assistenza del docente ad attività autonomamente scelte ed impostate dallo studente (cfr. [CM 316/87](#)). Pertanto, il docente che ha eventualmente assistito lo studente nel suo studio individuale non ha alcun obbligo di partecipare allo scrutinio. Solo l'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di Stato (da ultimo si veda l'OM 13/13) prevede che, solo ai fini del credito scolastico, si possa tenere conto dello studio individuale (ma senza la necessaria partecipazione del docente allo scrutinio), a condizione che l'arricchimento culturale derivato da tale studio sia «certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima». Per quanto riguarda la scala di giudizi da usare nella valutazione dell'IRC, essa può essere sempre modificata e adattata alle esigenze della scuola e degli IdR con delibera del collegio dei docenti, ai sensi dell'art. [4, c. 4, del DPR 275/99](#).